

TI_GERICHTE 12.2020.42 vom 24. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.42

FR: TI_GERICHTE 12.2020.42 du 24 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2020.42 del 24 marzo 2021

Regeste

Azione di accertamento della caducità del contratto (cessione di diritti d'ormeggio) e della titolarità di un posto d'ormeggio; notifica di atti a una persona giuridica tramite un suo organo

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l'appello 16 marzo 2020 contro la decisione 14 febbraio 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 2 luglio 2020 dell'appellata.

E. 2

A fronte di una fattispecie internazionale, parimenti pacifici sono la competenza della Pretura di Lugano e l'applicabilità del diritto svizzero sulla base dell'art. 5 del contratto 24 marzo 2014 (art. 23 CLug e 116 LDip).

E. 3

Con l'impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto respinto l'eccezione della convenuta d'invalida notificazione della petizione (trasmessa al domicilio svizzero del suo amministratore _____ D _____ e non alla sede societaria estera) in quanto strumentale e abusiva. Il suo amministratore ha difatti reagito incaricando un legale di tutelare gli interessi societari, ed essa ha sin dal primo momento processuale potuto difendersi adeguatamente. Il primo giudice non ha pertanto ritenuto necessario esaminare se le modalità di notificazione effettivamente adottate fossero lesive o meno di un trattato internazionale.

E. 4

L'appellante si oppone a questa conclusione. Pur non contestando il rispetto del suo diritto al contraddittorio, essa sostiene che il Pretore avrebbe dovuto considerare d'ufficio le norme di diritto internazionale ed estero (art. 57 CPC) verificando in particolare se, secondo il diritto maltese (che egli era tenuto a salvaguardare), la notifica in Svizzera della petizione abbia violato o meno il principio della sovranità, e quali conclusioni trarvi in caso di risposta affermativa. Non avendolo fatto, la sentenza sarebbe insufficientemente motivata. Inoltre, a suo dire sarebbe casomai la controparte ad aver commesso un abuso di diritto, approfittato della sede estera di AP 1 per essere esonerata dal tentativo di conciliazione, ma

facendo poi notificare la petizione all'indirizzo privato svizzero del suo organo.

E. 5

Come esposto al consid. 3, il giudice di prime cure ha sufficientemente indicato i motivi che lo hanno indotto a respingere l'eccezione (art. 29 cpv. 2 Cost., 53, 238 lett. g e 239 CPC), tant'è che l'appellante è stata in grado di censurarli con cognizione di causa. Premesso che i giudici svizzeri applicano il diritto interno e le rilevanti prescrizioni di diritto internazionale e considerano le norme di uno Stato terzo (neppure debitamente specificate con l'impugnativa) solamente nel caso in cui le prime due fonti normative lo prevedano, nell'ambito di un processo che coinvolge una o più parti domiciliate all'estero la notificazione degli atti giudiziari si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta. Ciò perché la notificazione all'estero di documenti da parte di un tribunale, in assenza del coinvolgimento e dell'assenso dello Stato interessato, costituisce un atto di forza pubblica in contrasto con i principi della sovranità e della territorialità (STF 2C_408/2016 e 2C_409/2016 del 19 giugno 2017, consid. 2.2; STF 2C_827/2015 e 2C_828/2015 del 3 giugno 2016, consid. 3.2; DTF 124 V 47, consid. 3). In particolare, la notifica all'estero degli atti giudiziari in materia civile è regolata dalle Convenzioni dell'Aia del 1954 (RS 0.274.12) e del 1965 (RS 0.274.131).

E. 6

Nel caso concreto, non vi sono state ingerenze nella sovranità della Repubblica di Malta. Piuttosto, anziché trasmettere la petizione alla sede maltese di AP 1, la Pretura l'ha inviata al domicilio privato svizzero (_____) di _____ D_____, amministratore e dunque organo della società e suo rappresentante (doc. D). Trattasi dunque di un atto procedurale compiuto in Svizzera. La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che la citazione a una persona giuridica può di regola essere effettuata anche all'indirizzo di un suo organo avente qualità di rappresentarla (STF 5A_268/2012 del 12 luglio 2012, consid. 3.4; ICCA del 14 novembre 2018, inc. 12.2018.115; Handelsgericht des Kantons Zürich, decisione del 7 maggio 2020, HG190205-O, consid. 1.1; Frei in: Berner Kommentar ZPO, n. 8 ad art. 133 e n. 5 ad art. 136; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. ed., n. 5 ad art. 138), così come del resto avviene per la notifica degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 65 LEF (DTF 125 III 384, consid. 2b; DTF 134 III 112, consid. 3.1). In ogni caso, secondo il principio della buona fede, il destinatario di una comunicazione può prevalersi di un'errata notifica solo qualora non abbia tempestivamente avuto conoscenza della medesima o ne abbia in altro modo subito un pregiudizio (STF 5A_268/2012 del 12 luglio 2012, consid. 3.1; STF 4A_367/2007 del 30 novembre 2007, consid. 3.2; DTF 132 I 249, consid. 5 e 6). In altre parole, la ripetizione di una notifica presuppone un interesse degno di protezione, che non si può ammettere nella fattispecie in assenza di qualsivoglia ripercussione negativa derivante dalla medesima. Il fatto che l'attrice abbia rinunciato unilateralmente alla conciliazione in virtù della sede estera della parte avversa non muta tale risultato, né l'appellante spiega perché la questione sarebbe rilevante ai fini del giudizio.

E. 7

L'appellante critica altresì il Pretore per non essersi chinato su un'ulteriore questione preliminare e d'ordine che renderebbe la petizione irricevibile, ovvero sulla mancanza del

presupposto processuale dell'interesse degno di protezione ex art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, ciò che renderebbe la sentenza carente nella motivazione. A suo dire la controparte, anziché proporre un'azione di accertamento ai sensi dell'art. 88 CPC, di carattere sussidiario, disponeva piuttosto di un'azione condannatoria, poiché il recesso ex art. 107 cpv. 2 e 109 CO comporta la trasformazione del contratto in un rapporto di liquidazione con restituzione reciproca delle prestazioni già eseguite onde ricostituire lo status quo ante (come peraltro accertato dallo stesso Pretore e riconosciuto dall'attrice nel suo scritto doc. G). La fattispecie inoltre, a suo modo di vedere, non rivestirebbe un carattere ambiguo o incerto, avendo d'altronde il primo giudice rimarcato che “ è pacifico ... che l'attrice sia l'esclusiva titolare dei diritti di usare il posto di ormeggio e di beneficiare dei diritti di fruizione dei servizi portuali ” (p. 3 della sentenza).

E. 8

La censura di carente motivazione è palesemente infondata: il giudice di prima sede ha accertato l'ammissibilità dell'azione di accertamento osservando che, essendosi la società _____ SRL rifiutata di dar seguito alle richieste dell'attrice (doc. H e I) e non sussistendo alcun altro strumento che permettesse a quest'ultima di far accertare il suo buon diritto e rientrare conseguentemente in possesso del posto barca, la petizione è da considerare legittima e necessaria.

E. 9

Quanto al merito della censura, giusta l'art. 88 CPC, con l'azione d'accertamento l'attore chiede che sia accertata giudizialmente l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato. Egli deve disporre di un interesse degno di protezione concreto e attuale, giuridico o di mero fatto, purché appaia rilevante. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale vi è un interesse degno di protezione all'azione di accertamento quando, cumulativamente, vi è insicurezza nelle relazioni giuridiche tra le parti, non si può ragionevolmente pretendere dall'attore di rimanere in una tale situazione di insicurezza (che ostacolerebbe le sue decisioni o la sua libertà di movimento) e tale insicurezza può essere eliminata solo con l'accertamento dell'esistenza o del contenuto di un rapporto giuridico. L'azione di accertamento è inoltre di natura sussidiaria e deve di principio essere l'unico mezzo processuale per la tutela di quel rapporto giuridico, ritenuto che essa non è pertanto ammissibile quando è possibile far valere quel diritto con un'azione di condanna o formatrice (DTF 135 III 378, consid. 2.2; DTF 131 III 319, consid. 3.5; STF 4A_122/2011 del 30 gennaio 2012, consid. 3; STF 4C.147/2004 del 17 agosto 2004, consid. 2).

E. 10

Nella fattispecie, l'appellante sostiene che la controparte avrebbe dovuto avanzare un'azione condannatoria, ma non ne illustra l'ipotetico contenuto. In effetti, l'attrice ha sempre sottolineato che il prezzo stabilito contrattualmente non è mai stato pagato, per cui non vi sarebbe alcuna relativa pretesa di rimborso derivante dal recesso e dal ripristino dello status quo ante. Nemmeno vi è stata la consegna di una cosa materiale che possa essere restituita, vertendo il negozio su un diritto immateriale, né l'attrice ha avanzato pretese di risarcimento dei danni. Determinante per lei è chiarire una volta per tutte la sorte del contratto e dei diritti ivi riferiti a fronte del rifiuto della convenuta, come pure di _____ SRL (titolare della concessione demaniale), di riconoscere la sua posizione (doc. I). Trattasi evidentemente di una situazione di incertezza giuridica non tollerabile per

l'attrice, trovatasi preclusa nell'esercizio dei diritti da lei acquisiti con il contratto 23 giugno 2011, e che la decisione pretorile ha rimosso. Ne discende che l'azione di accertamento era ammissibile e che anche sotto questo aspetto l'appello è inadatto a sovvertire la decisione di primo grado.

E. 11

Secondo gli accertamenti pretorili, il prezzo di € 245'800.- non è mai stato pagato dalla convenuta né il contratto è stato ripreso da terzi (ovvero dalle società " _____" o " _____", cfr. interrogatorio di _____ R _____), ritenuto che le parti hanno pattuito un contratto di annullamento con effetto ex tunc. Conseguentemente, AO 1 ha rilasciato la nota di credito del 30 ottobre 2014 (doc. 2) per annullare la fattura doc. 1, ha menzionato la risoluzione contrattuale nella diffida doc. H e ha continuato a inserire i diritti d'ormeggio nella sua contabilità, e meglio negli attivi di bilancio (teste _____ -M _____), con valori man mano più ridotti per tener conto del deprezzamento dovuto all'avvicinarsi della scadenza dei diritti. La successiva risoluzione contrattuale contenuta nel doc. G è pertanto priva di rilevanza giuridica, essendo il contratto già stato annullato il 30 ottobre 2014. D'altronde la stessa convenuta nelle conclusioni (p. 8) ha affermato che "...fra le parti non è intervenuto alcun accordo obbligatorio...". Ne deriva che l'attrice è esclusiva titolare dei diritti in questione.

E. 12

Secondo l'appellante, tali accertamenti istruttori e conclusioni riguardano fatti mai debitamente allegati dall'attrice, e comporterebbero una violazione del principio attitatorio (art. 55 CPC) e dell'onere della prova (art. 8 CC). La controparte si sarebbe difatti limitata a rilevare che l'accordo 24 marzo 2014 non è stato onorato con il pagamento del concordato quantum e che la relativa messa in mora, con diffida di recesso dal contratto ex art. 107 CO, è avvenuta solo con lo scritto doc. G del 27 ottobre 2017. Il Pretore avrebbe trascurato tale aspetto ammettendo erroneamente l'esistenza di un precedente contratto di annullamento con effetto ex tunc mai rimarcato dall'attrice né deducibile dai suoi allegati e in aperta contraddizione con il doc. G. In particolare, negli allegati introduttivi non vi è cenno di quanto poi emerso con l'interrogatorio di _____ R _____, ovvero che AP 1 ipotizzava la rinuncia all'acquisto dei diritti d'ormeggio in favore di società terze quali _____ e/o _____, malgrado l'attrice avesse la possibilità di addurre ritualmente tali fatti in causa. Ciò avrebbe impedito all'appellante di proporre le sue argomentazioni al riguardo. La medesima sostiene pure che la nota di credito di cui al doc. 2, neutralizzando contabilmente la fattura doc. 1, attesterebbe l'esecuzione dei suoi obblighi e l'adempimento del contratto.

E. 13

La censura appellatoria relativa a una presunta violazione del principio attitatorio è destituita di fondamento, poiché in prima sede l'attrice ha sufficientemente allegato (petizione, p. 3-6, e replica, p. 3-5) che il contratto del 24 marzo 2014 non è stato onorato mediante il pagamento di quanto concordato, che infatti la controparte non ha mai dimostrato l'avvenuto pagamento e che le parti si sono accordate di ritenere il contratto decaduto e di annullarlo, rispettivamente di annullare la fattura doc. 1 mediante l'emissione della nota di credito doc. 2 (cfr. doc. J), che aveva dunque meri fini contabili. L'attrice ha altresì spiegato che anche la nota di credito doc. 3 mirava ad annullare la fatturazione alla convenuta dei costi di gestione del posto barca, e che infatti anche la _____ SRL ha

emesso in favore di AP 1 una nota di credito (doc. O) per annullare gli importi a lei fatturati nei doc. M e N, re-intestando a AO 1 le relative fatture (doc. K e L). Infine, l'attrice ha rilevato che il recesso dal contratto è avvenuto al più tardi dopo trasmissione del doc. G, che in effetti lascia intuire come la medesima lo ritenesse già risolto. Con il suo interrogatorio (verbale del 24 giugno 2019, p. 1-3), l'azionista unico e direttore generale di AO 1, _____ R _____, ha confermato la volontà delle parti di rinunciare alla cessione di cui al doc. B fornendo maggiori dettagli (ovvero spiegando che AP 1 prospettava l'acquisto dei diritti d'ormeggio per il tramite di società terze mediante diversi accordi che non si sono tuttavia finalizzati). D'altronde, premesso che si trattava evidentemente di una cessione a titolo oneroso, nemmeno in questa sede l'appellante sostiene o dimostra di aver versato il prezzo pattuito, né si confronta con quanto osservato dal giudice di prime cure in relazione al contenuto delle sue conclusioni, né contesta l'attendibilità della teste _____ -M _____ (collaboratrice dell'attrice), la quale ha confermato il mancato pagamento del prezzo (cfr. anche doc. G e H), l'accordo delle parti circa l'annullamento del contratto e il conseguente mantenimento dei diritti d'ormeggio negli attivi societari di AO 1 (verbale del 24 giugno 2019, p. 5-6 e resoconti contabili 2014-2016 prodotti in edizione dall'attrice). In relazione a tutti questi aspetti, il gravame non contiene valide censure.

E. 14

Ne consegue che le argomentazioni dell'appellante non possono sovvertire il giudizio di primo grado, che dev'essere confermato. L'impugnativa deve pertanto essere integralmente respinta (nella misura della sua ricevibilità).

E. 15

Il valore litigioso della presente controversia (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) può essere quantificato, come già fatto dal primo giudice e rimasto incontrovertito, in € 146'154.- (€ 4'871.79 x 30 anni, ovvero la rimanente durata dei diritti d'ormeggio). Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 5'000.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello

E. 16

marzo 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

- ;
-
.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'■appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.